

STATUTO

TUTTI x TUTTI APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: TUTTI x TUTTI APS da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Bibbiena località Poggiolo n. 31/E - e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

Garantire diritti e benessere delle persone con disabilità, in particolar modo di quelle con autismo e altri disturbi generalizzati dello sviluppo, migliorarne la qualità della vita favorendone l'autonomia, la socializzazione, le capacità e il protagonismo, promuovendo la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo e disabilità o desiderano conoscere e confrontarsi con la diversità, per raggiungere una piena integrazione sociale.

Anche in collaborazione con altre organizzazioni non lucrative, centri riabilitativi, scuole, centri di istruzione ed enti pubblici, realizzare progetti tesi a costruire una società più inclusiva, nella quale ogni persona autistica e con disabilità possa esprimersi, sviluppare al meglio le proprie potenzialità e punti di forza, avere relazioni significative e perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente, gratificante e soddisfacente.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di

mona free

Roberto Sili
Giuseppe Talamo
Greco Angiolino
Vannini Rosella
Domenico Varesse

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con autismo e disabilità;

- Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche e disabili, anche promuovendo la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo e della disabilità (insegnanti, terapeuti, volontari, etc) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni;

- Organizzare siti web e agire sui social media in modo da informare sui disturbi dello spettro autistico e sulla disabilità, supportare la socializzazione per le persone disabili e le loro famiglie; organizzare la documentazione per la realizzazione di attività informative e formative;

- Stabilire stretti rapporti di collaborazione, collegamento e consulenza con enti pubblici e privati per promuovere la creazione di servizi finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone autistiche e disabili, al fine di garantire il migliore sviluppo possibile delle loro potenzialità e della loro autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona, con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate;

Anna Gec

Roba Leri
Ente Leri
Gentile Federico
Greco Angelino
Vannini Rosette
Bonucci Dorena

- Stabilire rapporti di collaborazione attiva con altre organizzazioni non lucrative, centri riabilitativi, scuole, centri di istruzione ed enti pubblici, allo scopo di sostenere i servizi e le attività da esse avviati a favore delle persone autistiche e disabili, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete di solidarietà;

- Ideare e pianificare, anche in collaborazione con altre organizzazioni non lucrative, centri riabilitativi, scuole, centri di istruzione ed enti pubblici, progetti finalizzati alla prevenzione degli atti di bullismo e discriminazione nelle scuole e in ambiente extrascolastico. Promuovere e favorire iniziative volte a far conoscere le diversità quali elementi di arricchimento educativo attraverso apposita formazione extrascolastica, promuovere il successo formativo anche attraverso l'erogazione di sussidi, premi e borse di studio;

- Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di attività e consulenze;

- Promuovere l'integrazione e l'inclusione delle persone affette da autismo e disabilità, favorendo la partecipazione delle stesse - nell'ambito delle realtà locali - alla vita sociale con i coetanei, organizzando, anche mediante la collaborazione con altre associazioni, progetti mirati di tempo libero, di gioco e di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, creando occasioni di incontro stabili e realizzando attività adeguate;

- Sviluppare progetti e organizzare eventi di carattere sportivo, sociale, culturale, artistico e ricreativo di ogni tipo, con particolare attenzione alle attività rivolte alle persone affette dalla sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo. Per perseguire questo scopo l'Associazione, potrà avvalersi anche della collaborazione di istituzioni e di enti pubblici o privati, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;

- Incoraggiare la piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa dei soggetti con autismo e disabilità anche attraverso l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

- Garantire alle persone con disabilità il diritto al gioco e allo sport utilizzando gli stessi come strumenti di inclusione, ovvero favorendo lo sviluppo di attività in cui persone con autismo e disabilità possono sperimentare l'esperienza motoria e sportiva assieme a persone senza disabilità;

- Promuovere le pari opportunità favorendo iniziative di aiuto reciproco e attività di interesse generale, che garantiscano il diritto ad una vita di qualità, inclusiva e autonoma per le persone con autismo e disabilità in generale, anche attraverso l'utilizzo delle banche del tempo che, grazie alla reciprocità e allo scambio alla pari, permettono a tutti di dare e ricevere, grazie ad un sistema di scambio non monetario, ma con una valenza preziosa dal punto di vista dei rapporti umani e della solidarietà sociale. Le transazioni della Banca del tempo sono caratterizzate dalla circolarità dei rapporti umani: debiti e crediti di tempo si contraggono con la Banca e non con i singoli soci; le ore accumulate a credito non vanno restituite a chi

Anna Grew

Rebecca Ser
Philip
Chloe Thomas
Freddie Angiot
Vannini Roselle
Bonucci Rosanna

le ha erogate, ma alla banca stessa, che provvederà a far incontrare domanda e offerta fra tutti i partecipanti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Roberto Sili
Chiriaci Fabrizio
Greco Angelino
Vannini Rosella
Bonina Rocco

Finora per

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
 - essere eletti negli organi associativi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi tramite le seguenti modalità di accesso:
- richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo, che dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dalla richiesta medesima.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

*elva Ser' Cantieri Felvino Sammi Roselle
bli hoxuf Greco Anfilino Bomeo Breme*

Amara per

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal giorno successivo a quello della deliberazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro due mesi dalla scadenza del termine per il pagamento della medesima fissato dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di controllo, ove nominato

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo (anche mail) risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

Severino *Giulio Lorenzi* *Famini Rosella*
Blasini *Freco Angelino* *Bonucci Rocco*

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta (50% più uno) degli stessi. In entrambe le convocazioni delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, così come anche la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, avvengono con decisione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria, convocata per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione e la fusione o scissione, è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto a voto, e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

solva Sen
Abdo Louaf
Gentili Felice
Fred Angelino
Vannini Rosella
Domenica D'Amico

Finanza

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere, tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- determinare le quote associative;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Simona Ricci

*Seni Gentile Foligno Sammi Rossi
Gino Angrisio Bruno Orsini*

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo - tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

Esclusa Serri *Giuseppe Zehner's* *Vincenzo Rosello*
Roberto *Renato* *Bonucci*

Finora

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Anna Peci

Roberto Lenzi *Giulio Felmini* *Namini Rosello*
Filippo *Giuseppe* *Donato*

ART. 16

(Libri e Registro)

- ## ART. 17

(Volontari)

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

Amora Green

leave for
unhindered

Gentile Felice Vanni Rosello
 Franco Agostino Bonucci Drouin

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Roba Ser
L.C. L. L.
Enrico Feltrin
Piero Angelini
Cimini Rosella
Donna, Irene
Anna Frecc